

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 3291/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 1
- Regolamento (CEE) n. 3292/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 2
- Regolamento (CEE) n. 3293/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 3294/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 3295/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 3296/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci 11
- * **Regolamento (CEE) n. 3297/90 della Commissione, del 14 novembre 1990, relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 18
- * **Regolamento (CEE) n. 3298/90 della Commissione, del 14 novembre 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 19
- Regolamento (CEE) n. 3299/90 della Commissione, del 14 novembre 1990, relativo alla fissazione definitiva dell'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone applicabile dal 1° giugno al 31 agosto 1990 per la campagna di commercializzazione 1990/1991 20

Regolamento (CEE) n. 3300/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia	23
* Regolamento (CEE) n. 3301/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità	24
* Regolamento (CEE) n. 3302/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole	25
Regolamento (CEE) n. 3303/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	29
Regolamento (CEE) n. 3304/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49
Regolamento (CEE) n. 3305/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione	53
Regolamento (CEE) n. 3306/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/604/CEE :

* Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu	57
--	----

90/605/CEE :

* Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione	60
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania (GU n. L 267 del 29.9.1990)	63
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3291/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2636/90⁽⁴⁾, se si tratta del proseguimento di azioni su scala comunitaria, la Commissione redige l'elenco delle proposte che possono beneficiare di finanziamento soltanto dopo che sia stata presentata la relazione conclusiva riguardante le misure già attuate; che i contratti con gli interessati vengono stipulati dagli organismi competenti anteriormente al 1° gennaio 1991; che, vista la

necessità di esaminare queste proposte in maniera più approfondita, occorre posticipare il suddetto termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1000/90, la data del «1° gennaio 1991» è sostituita dal «1° marzo 1991».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 14. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3292/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3109/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3224/90⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3109/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 43.⁽⁸⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 36.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1103 21 00	58,82	302,44	308,48
1104 19 10	58,82	302,44	308,48
1104 29 11	42,02	223,47	226,49
1104 29 31	49,93	268,83	271,85
1104 29 91	32,93	171,38	174,40
1104 30 10	28,03	126,02	132,06
1107 10 11	63,07	299,08	309,96
1107 10 19	49,88	223,47	234,35
1108 11 00	85,05	369,64	390,19
1109 00 00	298,62	672,08	853,42

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	143,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	28,53	143,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	29,00	168,20
1001 90 99	29,00	168,20
1002 00 00	53,97	161,02 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,30	148,84
1003 00 90	45,30	148,84
1004 00 10	36,94	144,87
1004 00 90	36,94	144,87
1005 10 90	28,53	143,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	28,53	143,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	45,30	144,25 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,30	60,98
1008 20 00	45,30	129,71 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,30	70,15 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,30	70,15
1101 00 00	53,48	249,16
1102 10 00	89,24	239,68
1103 11 10	48,54	317,45
1103 11 90	57,03	268,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	21,90
1001 90 99	0	0	0	21,90
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	30,66

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	38,98	38,98
1107 10 19	0	0	0	29,13	29,13
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 12 e 13 novembre 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3296/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite perl'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio⁽⁸⁾;considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione⁽⁹⁾;considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 40.⁽⁹⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1834/90 della Commissione⁽³⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il

prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 94.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	5,815	5,973	6,131	6,289	6,447	6,605	6,605
— in Portogallo	5,842	6,000	6,158	6,316	6,474	6,632	6,632
— in un altro Stato membro	6,044	6,202	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	6,044	6,202	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834
— in Portogallo	5,842	6,000	6,158	6,316	6,474	6,632	6,632
— in un altro Stato membro	6,044	6,202	6,360	6,518	6,676	6,834	6,834

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,296	9,309	9,094	9,251	9,409	9,624	9,624
— in Portogallo	9,348	9,363	9,151	9,309	9,466	9,680	9,680
— in un altro Stato membro	9,348	9,363	9,151	9,309	9,466	9,680	9,680
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,296	9,309	9,094	9,251	9,409	9,624	9,624
— in Portogallo	9,348	9,363	9,151	9,309	9,466	9,680	9,680
— in un altro Stato membro	9,348	9,363	9,151	9,309	9,466	9,680	9,680
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	12,091	11,899	11,402	11,402	11,402	11,478	11,478
— in Portogallo	12,160	11,971	11,478	11,478	11,478	11,554	11,554
— in un altro Stato membro	12,160	11,971	11,478	11,478	11,478	11,554	11,554
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	12,091	11,899	11,402	11,402	11,402	11,478	11,478
— in Portogallo	12,160	11,971	11,478	11,478	11,478	11,554	11,554
— in un altro Stato membro	12,160	11,971	11,478	11,478	11,478	11,554	11,554

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	971	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	210,143	129,220	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	181,702	0,699844

REGOLAMENTO (CEE) N. 3297/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1990

relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di acciuga per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di acciuga nelle acque della divi-

sione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

La pesca dell'acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1990

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divi-

sione CIEM VII f e g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1990

relativo alla fissazione definitiva dell'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone applicabile dal 1° giugno al 31 agosto 1990 per la campagna di commercializzazione 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/90 ⁽⁶⁾,

considerando che tra il 1° giugno e il 31 agosto 1990 gli importi provvisori della restituzione di cui trattasi, in vigore per i mesi da luglio a settembre 1990, tenevano conto dell'adeguamento dell'integrazione stabilito dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito l'adeguamento dell'integra-

zione per i semi di colza e di ravizzone per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che è pertanto opportuno confermare o sostituire gli importi della restituzione all'esportazione per i semi di colza e di ravizzone provvisoriamente in vigore e procedere alla loro fissazione definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione all'esportazione per i semi di colza e di ravizzone, fissati in anticipo per i mesi da luglio a settembre 1990, indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1474/90 ⁽⁸⁾, (CEE) n. 1822/90 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 2235/90 ⁽¹⁰⁾ della Commissione, sono sostituiti dagli importi figuranti nelle tabelle riportate in allegato, i quali sono fissati in via definitiva a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 60.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

TABELLA A

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1990

(Importi per 100 kg)

	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	—	—	—	—	—
— Portogallo	22,274	—	—	—	—	—
— altri Stati membri	15,404	—	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	36,41	—	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	40,63	—	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	743,81	—	—	—	—	—
— Francia (FF)	120,95	—	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	137,56	—	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	13,462	—	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	11,160	—	—	—	—	—
— Italia (Lit)	26 983	—	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 074,95	—	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	0,000	—	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 608,54	—	—	—	—	—

TABELLA B

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1990

(Importi per 100 kg)

	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	0,000	—	—	—	—
— Portogallo	22,300	22,300	—	—	—	—
— altri Stati membri	15,430	15,430	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	36,47	36,12	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	40,70	40,70	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	745,07	745,07	—	—	—	—
— Francia (FF)	121,15	121,15	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	137,79	137,79	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	13,484	13,484	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	11,407	11,407	—	—	—	—
— Italia (Lit)	27 028	27 028	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 120,32	3 107,14	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	0,000	0,000	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 613,91	4 613,91	—	—	—	—

TABELLA C

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1990

(Importi per 100 kg)

	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	0,000	—	—	—	—
— Portogallo	23,900	23,900	—	—	—	—
— altri Stati membri	16,930	16,930	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	39,64	39,64	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	44,66	44,66	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	817,50	817,50	—	—	—	—
— Francia (FF)	132,93	132,93	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	151,19	151,19	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	14,795	14,795	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	13,052	13,052	—	—	—	—
— Italia (Lit)	29 656	29 656	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 477,05	3 466,88	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	0,000	0,000	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 954,33	4 954,33	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3300/90 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 1990
che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3219/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 7 al 13 novembre 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/90⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 19 novembre 1990; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
« Carni suine	234,167	18 novembre 1990	237,081	19 novembre 1990 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2617/90⁽⁴⁾, prevede la possibilità di erogare un aiuto a favore del burro concentrato ottenuto da crema o da burro fabbricati nella Comunità, a condizione che tale burro non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi di intervento né di aiuti all'ammasso privato; che l'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 804/68, in seguito all'ultima modifica dello stesso regolamento, dà alla Commissione la facoltà di adottare misure particolari per aumentare le possibilità di smaltimento del burro, indipendentemente dal fatto che tale prodotto abbia beneficiato di aiuti all'ammasso privato; che è opportuno adeguare in tal senso il regolamento (CEE) n. 429/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « né di aiuti all'ammasso privato » sono soppressi.
- 2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

« Qualora il burro concentrato sia ottenuto dal burro, gli interessati devono impegnarsi inoltre per iscritto ad utilizzare burro che non sia stato oggetto di acquisti da parte di organismi di intervento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il Consiglio ha previsto di estendere la possibilità del trasferimento di diritti di reimpianto fra aziende alle superfici viticole destinate alla produzione di vino da tavola, di uva da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, onde evitare che il divieto di nuovi impianti, abbinato alla limitazione dell'esercizio del diritto di reimpianto, ostacoli l'adeguamento del vigneto all'andamento della domanda;

considerando che la possibilità di trasferire diritti deve essere attuata secondo criteri di prudenza e di controllo, che permettano di valutarne la legittimità, di prevenire le frodi e di garantirne il corretto funzionamento; che la realizzazione e l'utilizzazione dello schedario viticolo istituito dal regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio⁽³⁾ permette un'efficace controllo dei trasferimenti;

considerando che è necessario, per ragioni di controllo, poter sorvegliare l'andamento del potenziale produttivo di ogni azienda; che i trasferimenti di diritti devono essere trascritti nello schedario viticolo onde assicurarne l'aggiornamento e l'efficienza; che è necessario che la prova ufficiale dell'acquisizione di un diritto possa servire per controlli della conformità con i dati indicati nello schedario viticolo; che l'acquisizione di un diritto di reimpianto mediante trasferimento equivale, per il cessionario, all'organizzazione un diritto di nuovo impianto e che la sua validità è limitata alla durata prevista per quest'ultimo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che l'esecuzione deve essere compatibile con le peculiarità delle singole regioni vitivinicole; che è opportuno limitare il volume dei trasferimenti ad una percentuale inferiore al normale tasso di rinnovo del vigneto per non provocare un'espansione troppo rapida e destabilizzante del vigneto in certe zone; che i trasferimenti devono essere autorizzati in base a criteri di assegnazione rispondenti agli obiettivi perseguiti; che occorre

informare preventivamente i potenziali richiedenti in merito ai criteri adottati e alle priorità decise;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei trasferimenti, effettuati fra aziende viticole, di diritti di reimpianto di superfici viticole verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, di uve da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, contemplati all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- « cedente » la persona che offre diritti di reimpianto;
- « richiedente » la persona che desidera acquisire tali diritti;
- « cessionario » il richiedente autorizzato ad effettuare l'operazione d'acquisto dei diritti mediante trasferimento;
- « diritti in portafoglio » i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione oppure i diritti di nuovo impianto immediatamente utilizzabili dal coltivatore;
- « zona di potenzialità varietali » l'unità ambientale naturale, caratterizzata da fattori geomorfologici, pedologici e climatici, che forma oggetto di una classificazione di idoneità varietale.

TITOLO I

Norme generali

Articolo 2

1. Per ciascuna domanda di trasferimento, l'esistenza del diritto che forma oggetto della domanda è attestata dalle autorità competenti sulla base di una verifica di tutti i diritti di reimpianto dell'azienda del cedente. Tale verifica deve consentire di ripercorrere l'intero iter parcellare, con tutte le estirpazioni e gli impianti intervenuti nell'azienda durante un periodo minimo di otto anni. L'auten-

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

ticità dei diritti deve essere accertabile tramite la trascrizione mensile delle estirpazioni, dei reimpianti e dei nuovi impianti nel registro o nel catasto viticolo di ciascuno Stato membro, oppure nello schedario vitivinicolo comunitario se già operante nell'unità amministrativa di cui trattasi.

2. Agli effetti del presente regolamento, qualsiasi estirpazione atta ad originare diritti di reimpianto deve essere oggetto di controllo in loco da parte delle competenti autorità. Le persone fisiche o giuridiche che intendano procedere all'estirpazione su una superficie viticola devono presentare alle autorità competenti una dichiarazione di estirpazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle relative operazioni. Detta dichiarazione permette di identificare la persona, l'azienda e la parcella soggetta ad estirpazione, nonché la data prevista per quest'ultima.

3. Il cedente deve essere in regola con la normativa comunitaria in materia di impianti viticoli.

4. Il coltivatore che abbia acquisito diritti di nuovo impianto nelle ultime cinque campagne o nella campagna in corso non può cedere i propri diritti.

Articolo 3

Per poter effettuare un trasferimento, il richiedente deve rispondere alle seguenti condizioni, per le categorie di utilizzazione delle varietà di vite in questione:

- non detenere diritti in portafoglio o detenerne un numero insufficiente per realizzare gli impianti previsti; per qualsiasi impianto da effettuarsi nell'azienda, si devono utilizzare prioritariamente i diritti in portafoglio, prima di poter esercitare i diritti acquisiti mediante trasferimento.
- non aver beneficiato di un premio di abbandono definitivo delle superfici viticole nelle ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed impegnarsi a non richiedere tale premio durante le cinque campagne successive, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 777/85 della Commissione⁽¹⁾ e dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio⁽²⁾.

Se, a prescindere dai trasferimenti, il diritto di reimpianto può essere esercitato soltanto sulla superficie su cui ha avuto luogo l'estirpazione, questa condizione si applica esclusivamente alle parcelle che formano oggetto della domanda di trasferimento;

- non aver ceduto diritti di reimpianto durante le ultime cinque campagne né nella campagna in corso ed

impegnarsi a non cederne nelle cinque campagne successive;

- essere in regola con la normativa vitivinicola comunitaria o nazionale.

Articolo 4

1. Il trasferimento è oggetto di autorizzazione ufficiale preliminare, valida soltanto per una determinata parcella di destinazione e per una determinata varietà.

2. Gli Stati membri designano le autorità competenti per registrare a livello centrale il trasferimento, in virtù del quale il cedente perde il diritto di reimpianto. Il trasferimento è trascritto nello schedario vitivinicolo affinché questo sia aggiornato. La registrazione deve consentire di effettuare la verifica di cui all'articolo 2 paragrafo 1 anche quando lo schedario vitivinicolo non sia ancora operante.

3. In seguito al trasferimento, le autorità competenti rilasciano al cessionario un documento recante i seguenti elementi:

- gli estremi del cedente, della sua azienda e della parcella che è all'origine del diritto, secondo le modalità dello schedario vitivinicolo o, qualora quest'ultimo non sia stato ancora istituito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- gli estremi del cessionario, della sua azienda e della parcella di destinazione, secondo le stesse modalità, nonché della varietà e della categoria di superficie, in base alle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87;
- le date di estirpazione e di scadenza della validità del diritto.

4. Dopo il trasferimento, il diritto può essere esercitato sino alla fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, entro il termine di validità del diritto stesso.

Articolo 5

1. I trasferimenti possono essere effettuati soltanto nell'ambito di una stessa regione di produzione. Detta regione deve presentare caratteristiche produttive sufficientemente omogenee perché la generalizzazione dei trasferimenti non provochi squilibri socioculturali o economici.

In particolare, i livelli di resa agronomica devono essere simili nell'insieme della regione.

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 6.

2. Lo Stato membro limita la superficie che può essere oggetto di trasferimento per ogni campagna vitivinicola all'1 % della superficie totale del suo territorio destinata alla produzione di vino da tavola, di uva da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto.

3. Lo Stato membro stabilisce per ciascuna regione di produzione:

- l'elenco delle varietà considerate migliorative e aventi una resa moderata; le varietà piantate in seguito a trasferimento devono essere riportate in questo elenco;
- la superficie minima di impianto mediante trasferimento di diritti, compresa tra 10 e 50 are;
- la superficie massima acquisibile annualmente per azienda;
- criteri di assegnazione peculiari alla regione e conformi agli obiettivi di qualità perseguiti dal presente regolamento.

Ai fini dell'autorizzazione, le domande di trasferimento devono rispondere alle condizioni sopra indicate.

4. Lo Stato membro informa i potenziali richiedenti in merito ai criteri definitivi entro il 1° marzo di ogni anno. Tali criteri possono essere stabiliti secondo un ordine di priorità di assegnazione; qualora l'insieme delle domande ecceda la superficie massima di cui al paragrafo 2, le autorizzazioni vengono rilasciate secondo quest'ordine di priorità oppure in base ad una riduzione generale.

Articolo 6

Le domande di trasferimento sono depositate presso le autorità competenti entro il 15 aprile. Le autorità competenti rispondono alle domande e trasmettono le autorizzazioni dell'acquisizione mediante trasferimento entro il 1° settembre.

Tuttavia, per la campagna 1990/1991, le date in questione sono costituite rispettivamente dal 1° gennaio 1991 e dal 1° marzo 1991.

Articolo 7

1. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste in applicazione del presente regolamento e in particolare a norma dell'articolo 5. La Commissione verifica la conformità di tali misure con la normativa comunitaria.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, precisandone le attribuzioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni campagna, il numero di autorizzazioni al trasferimento rilasciate nel corso della campagna, per regione, il numero dei cedenti e dei cessionari, le

superfici oggetto di trasferimento ed il valore medio alle operazioni, ripartendo tali dati in base alle categorie di utilizzazione delle varietà di viti.

Questi dati possono essere trasmessi nel quadro della comunicazione annuale effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 8

1. Se il trasferimento forma oggetto di una transazione commerciale, viene registrato anche l'importo della transazione.

2. Le autorità nazionali garantiscono la trasparenza del mercato e l'informazione dei viticoltori in merito ai costi delle transazioni commerciali.

TITOLO II

Disposizioni particolari per i trasferimenti destinati alla produzione di vini da tavola

Articolo 9

1. L'autorizzazione al trasferimento è subordinata al rispetto di un livello massimo di resa da non superare, fissato dallo Stato membro, per ciascuna regione.

2. Sono esclusi dall'autorizzazione al trasferimento gli impianti di viti che saranno sottoposte ad un regime di conduzione a resa elevata, quali le viti irrigate o le viti a pergola.

3. Se esiste una suddivisione zonale delle potenzialità varietali, l'autorizzazione al trasferimento è rilasciata unicamente per le varietà riconosciute come migliorative.

Articolo 10

1. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate a condizione che la produzione offra garanzie di qualità elevata e statale.

2. I criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, devono corrispondere ai seguenti casi:

- coltivatori che beneficiano di misure di miglioramento strutturale ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio⁽¹⁾;
- conduttori le cui parcelle sono oggetto di operazioni di ristrutturazione collettiva o di riassetto di utilità generale;
- aderenti ad associazioni di viticoltori che praticano la vinificazione in forma collettiva o coltivatori con cantina propria che perseguono una politica di qualità, mediante selezione del raccolto e impiego di materiale da vinificazione adatto;

(¹) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

- conduttori che producono o si impegnano a produrre vini ad indicazione geografica ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- conduttori in grado di dimostrare che la loro produzione vinicola è permanentemente ed integralmente commercializzata a condizioni di mercato soddisfacenti.

3. Se vi è rischio di squilibrio su un mercato per i prodotti di una determinata origine, lo Stato membro può sospendere o limitare i trasferimenti verso le zone di

produzione interessate, specialmente se si tratta di prodotti vitivinicoli a designazione geografica. In tal caso, lo Stato membro ne informa al riguardo la Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/90 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 1990
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 11 100		6,36
0403 10 11 300		9,61
0403 10 13 000		12,65
0403 10 19 000		18,72
0403 10 31 100		0,0636
0403 10 31 300		0,0961
0403 10 33 000		0,1265
0403 10 39 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		132,32
0405 00 10 300		166,46
0405 00 10 500		170,73
0405 00 10 700		175,00
0405 00 90 100		175,00
0405 00 90 900		220,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	***	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	***	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
	0406 90 13 000	028
032		—
036		—
038		—
400		113,00
404		—
...		159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 900		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
...	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
...		110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	***	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	***	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	***	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
***		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
...	135,35	
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
...	35,97	
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
...	43,62	
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 420/90 della Commissione (GU n. 44 del 20. 2. 1990, pag. 15).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3304/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 900 000 tonnellate di frumento tenero e 500 000 tonnellate d'orzo verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2553/90⁽⁷⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 241 del 4. 9. 1990, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	01	—
1001 90 99 000	04	100,00
	05	100,00
	06	115,50 (2)
	02	20,00
1002 00 00 000	03	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	87,00
	06	103,50 (2)
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	155,00
1101 00 00 120	01	155,00
1101 00 00 130	01	137,00
1101 00 00 150	01	126,00
1101 00 00 170	01	117,00
1101 00 00 180	01	105,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	155,00
1102 10 00 200	01	155,00
1102 10 00 300	01	155,00
1102 10 00 500	01	155,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	231,00
1103 11 10 200	01	219,00
1103 11 10 500	01	195,00
1103 11 10 900	01	184,00
1103 11 90 100	01	155,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica.

(²) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 900 000 t.

(³) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 500 000 t.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3305/90 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 1990
che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4, quarto comma,

considerando che a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, è possibile fissare una sovvenzione per le forniture a quest'isola tenendo conto della differenza tra i corsi o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o i prezzi degli stessi prodotti sul mercato comunitario, nonché, ove necessario, dei prezzi dei prodotti resi franco destino nell'isola della Riunione;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, le sovvenzioni devono essere fissate tenendo conto da un lato della situazione e delle prospettive di andamento dei prezzi del riso, delle disponibilità sul mercato comunitario, della necessità di

approvvigionamento del mercato dell'Isola della Riunione e, dall'altro, dei prezzi del riso sul mercato mondiale;

considerando che all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89 sono definiti i criteri specifici da considerare per il calcolo dell'importo delle sovvenzioni per le forniture di riso dell'isola della Riunione; che, in base a tali criteri, si è proceduto alla fissazione delle sovvenzioni indicate nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sovvenzioni per le forniture all'isola della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 10, che provengono dagli Stati membri e si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

ALLEGATO

Codice NC	Sovvenzione (ECU/t)
1006 10 21	0,00
1006 10 23	0,00
1006 10 25	0,00
1006 10 27	0,00
1006 10 92	0,00
1006 10 94	0,00
1006 10 96	0,00
1006 10 98	0,00
1006 20 11	0,00
1006 20 13	271,00
1006 20 15	271,00
1006 20 17	0,00
1006 20 92	0,00
1006 20 94	271,00
1006 20 96	271,00
1006 20 98	0,00
1006 30 21	0,00
1006 30 23	0,00
1006 30 25	0,00
1006 30 27	0,00
1006 30 42	0,00
1006 30 44	0,00
1006 30 46	0,00
1006 30 48	0,00
1006 30 61	0,00
1006 30 63	0,00
1006 30 65	0,00
1006 30 67	0,00
1006 30 92	0
1006 30 94	0
1006 30 96	0
1006 30 98	0
1006 40 00	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3306/90 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3286/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	38,29 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,29 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,29 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,29 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,50
1701 99 10	44,50
1701 99 90	44,50 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu

(90/604/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, ha formato oggetto della direttiva 78/660/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a cui sono soggette le piccole e medie imprese, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986 concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) ⁽⁵⁾ ed alla risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 riguardante il miglioramento del contesto e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese

nella Comunità ⁽⁶⁾, con particolare riferimento ad uno snellimento sostanziale degli adempimenti prescritti dalla direttiva 78/660/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, occorre procedere ad una seconda revisione dei limiti che definiscono le piccole e medie imprese;

considerando che occorre aumentare le deroghe in materia di stabilimento, di controllo e di pubblicazione dei conti che gli Stati membri possono prevedere in virtù della direttiva 78/660/CEE a favore delle piccole società;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di permettere alle società di non includere nell'allegato dei conti annuali talune informazioni riguardanti le remunerazioni accordate ai membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della società quando tali informazioni permettono d'identificare la situazione di un membro determinato di tali organi;

considerando che occorre anche permettere agli Stati membri di attenuare gli adempimenti imposti alle piccole società in materia di redazione o di pubblicazione dell'allegato; che gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di fornire nell'allegato determinate indicazioni che possono essere considerate meno significative per società di piccole dimensioni; che agli stessi fini gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, a condizione che forniscano nell'allegato le indicazioni previste all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE ⁽⁷⁾ relativa all'acquisizione delle azioni proprie;

⁽¹⁾ GU n. C 287 dell'11. 11. 1986, pag. 5 e
GU n. C 318 del 20. 12. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 257 e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

considerando che è importante promuovere l'integrazione monetaria europea permettendo almeno alle società di pubblicare i loro conti in ecu; che si tratta solo di una facoltà supplementare che non modifica per nulla la situazione delle società che possono già redigere e pubblicare conti in ecu; che occorre precisare sotto questo aspetto le disposizioni della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, facendo obbligo alle società che si avvalgono di questa facoltà di indicare nell'allegato il tasso di conversione utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- 1) al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 1 550 000 ecu » sono sostituiti da « totale dello stato patrimoniale: 2 000 000 di ecu »;
- 2) al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 3 200 000 ecu » sono sostituiti da « importo netto del volume d'affari: 4 000 000 di ecu »;
- 3) è aggiunto il comma seguente:

« Gli Stati membri possono permettere che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 non si applichino allo stato patrimoniale in forma abbreviata. »

La revisione degli importi in ecu di cui sopra costituisce la seconda delle revisioni quinquennali previste all'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 2

L'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- 1) al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 6 200 000 ecu » sono sostituiti da « totale dello stato patrimoniale: 8 000 000 di ecu »;
- 2) al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 12 800 000 ecu » sono sostituiti da « importo netto del volume d'affari: 16 000 000 di ecu ».

La revisione degli importi in ecu di cui sopra costituisce la seconda delle revisioni quinquennali previste all'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 53, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'ecu ai sensi della presente direttiva è quello definito dal regolamento (CEE) n. 3180/78 #(*),# modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (**), e dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (***). Il controvalore in moneta nazionale è quello applicabile l'8 novembre 1990.

(*) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(**) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

(***) GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1. »

Articolo 4

All'articolo 43 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni previste al paragrafo 1, punto 12 qualora tali indicazioni permettano di identificare la situazione di un determinato membro di tali organi. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 44

1. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata, sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 12. Tuttavia, l'allegato deve indicare in forma globale per tutte le voci interessate le informazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6.

2. Gli Stati membri possono inoltre permettere che le società di cui al paragrafo 1, siano esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, nonché agli articoli 18 e 21, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2 e all'articolo 42, secondo comma.

3. L'articolo 12 è applicabile. »

Articolo 6

All'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 non siano tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE e concernenti l'acquisizione delle azioni proprie. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal testo seguente :

- « b) un allegato in forma abbreviata conformemente all'articolo 44. »

Articolo 8

Nella direttiva 78/660/CEE è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 50 bis

I conti annuali, oltre ad essere pubblicati nella moneta in cui sono compilati, possono esserlo in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio. Detto tasso è indicato nell'allegato. »

Articolo 9

Nella direttiva 83/349/CEE è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 38 bis

I conti consolidati, oltre alla pubblicità nella moneta in cui sono redatti, possono essere pubblicati in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio consolidato. Detto tasso è indicato nell'allegato. »

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1° gennaio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni previste nella presente direttiva si applichino per la prima volta solo ai conti dell'esercizio che si inizia il 1° gennaio 1995 o nel corso dell'anno 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione

(90/605/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 78/660/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/604/CEE ⁽⁵⁾, disciplina i conti annuali delle società per azioni, nonché delle società a responsabilità limitata, in particolare per il fatto che questi tipi di società offrono come unica garanzia nei confronti dei terzi il proprio patrimonio sociale;

considerando che, ai sensi della direttiva 83/349/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/604/CEE, gli Stati membri possono imporre l'obbligo di redigere conti consolidati solo alle società disciplinate dalla direttiva 78/660/CEE;

considerando che all'interno della Comunità esiste un numero considerevole e in continuo aumento di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata;

considerando che tali soci illimitatamente responsabili possono anche essere società che non sono disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle previste nella direttiva 68/151/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che sarebbe contrario allo spirito e agli obiettivi delle direttive di cui sopra permettere ad uno Stato membro di non applicare tali norme comunitarie alle suddette società in nome collettivo o in accomandita semplice;

considerando che è quindi opportuno completare specificamente le disposizioni sul campo di applicazione delle due direttive in questione;

considerando che occorre che il nome, la sede e la forma giuridica di qualsiasi impresa di cui una società per azioni o una società a responsabilità limitata è il socio a responsabilità illimitata siano indicati nell'allegato dei conti di tale socio;

considerando che l'obbligo di stabilire, pubblicare e far controllare i conti delle società a nome collettivo o in

accomandita semplice previsti nella presente direttiva può essere imposto anche al socio a responsabilità illimitata; che deve essere anche possibile includere dette società nei conti consolidati stabiliti da detto socio o stabiliti ad un livello più elevato;

considerando che talune società a nome collettivo o in accomandita semplice previste nella presente direttiva non formano oggetto nello Stato membro in cui hanno sede di un'iscrizione al registro, il che rende difficile applicare gli obblighi contabili a dette società; che in particolare in questi casi sono necessarie regole particolari secondo che i soci illimitatamente responsabili siano imprese disciplinate dal diritto dello stesso Stato membro, di un altro Stato membro o di un paese terzo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE viene modificata come segue:

1) Nell'articolo 1, paragrafo 1 vengono inseriti i commi seguenti:

« Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

- a) per la Germania:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
- b) per il Belgio:
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;
- c) per la Danimarca:
interessentskaber, kommanditselskaber;
- d) per la Francia:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
- e) per la Grecia:
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
- f) per la Spagna:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
- g) per l'Irlanda:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
- h) per l'Italia:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

⁽¹⁾ GU n. C 144 dell'11. 6. 1986, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 140.

⁽³⁾ GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

i) per il Lussemburgo :

la société en nom collectif, la société en commandite simple ;

j) per i Paesi Bassi :

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap ;

k) per il Portogallo :

sociedade en nome colectivo, sociedade em comanda simples ;

l) per il Regno Unito :

the partnership, the limited partnership, the unlimited company,

quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

La presente direttiva si applica altresì ai tipi di società di cui al secondo comma, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizzati in una delle forme di cui al suddetto comma o al primo comma. »

2) Nell'articolo 43, paragrafo 1, numero 2) è inserito il comma seguente :

« Il nome, la sede e la forma giuridica di un'impresa di cui la società sia il socio illimitatamente responsabile. Questa informazione può essere omessa se presenta solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3. »

3) Nell'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente :

« 1 bis. Lo Stato membro cui è soggetta la società contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata) può dispensare la medesima dalla pubblicazione dei conti in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, purché tali conti siano a disposizione del pubblico presso la sede della società, qualora :

a) tutti i soci illimitatamente responsabili della società interessata siano società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta la società interessata e nessuna di queste società pubblichi i conti della società interessata congiuntamente ai propri conti, o

b) tutti i soci illimitatamente responsabili siano società che non siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro ma che abbiano una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

Deve essere possibile ottenere, su richiesta, copie dei conti. Il prezzo di dette copie non deve essere superiore al costo amministrativo. Opportune sanzioni devono essere previste per la mancata ottemperanza

all'obbligo di pubblicazione, stabilito nel presente paragrafo. »

4) È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 57 bis*

1. Gli Stati membri possono richiedere alle società previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi società elencata all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata), di redigere, far verificare e pubblicare, con i propri conti e conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i conti della società interessata.

In questo caso i requisiti della presente direttiva non si applicano alla società interessata.

2. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni della presente direttiva alla società interessata qualora :

a) i conti di detta società siano redatti, verificati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva da una società prevista all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma la quale sia socio illimitatamente responsabile della società interessata e sia disciplinata dal diritto di un altro Stato membro ;

b) la società interessata sia compresa nei conti consolidati redatti, verificati e pubblicati ai sensi della direttiva 83/349/CEE da un socio illimitatamente responsabile o qualora la società interessata sia compresa nei conti consolidati di una più ampia associazione di imprese redatti, verificati e pubblicati in conformità della direttiva 83/349/CEE da una impresa madre disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Detta deroga deve figurare nell'allegato dei conti consolidati.

3. In questi casi la società interessata è tenuta a comunicare a chiunque lo richieda il nome della società che pubblica i conti. »

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE viene modificata come segue :

1) Nell'articolo 4, paragrafo 1 è inserito il comma seguente :

« Il primo comma è applicabile anche quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società indicate all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE. »

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'impresa madre non è organizzata in una delle forme di società indicate al paragrafo 1 del presente articolo, o all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE. »

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
 2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta solo ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 1995 o nel corso del 1995.
 3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
-

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 267 del 29 settembre 1990)

Pagina 31, articolo 1, paragrafo 4:

anziché: * 5. I prodotti di cui...>

leggi: * 6. I prodotti di cui...>
